

“I nuovi strumenti partecipativi nelle Srl e relativo diritto all’informazione”

A cura di:

Walter Rotondaro

Dottore Commercialista

Lorenzo Jona Celesia

Dottore Commercialista



POLITECNICO DI TORINO

24 novembre 2017

Strumenti partecipativi

■ Cosa sono

Gli **strumenti finanziari partecipativi** sono nuove forme di partecipazione al finanziamento della società che si pongono in una posizione intermedia rispetto alla partecipazione al capitale di rischio (**azioni**) ed alla partecipazione al capitale di debito (**obbligazioni**).

Si veda circolare n. 16/E/2014.

■ Art. 2346 ultimo comma del codice civile

Resta salva la possibilità che la società, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, emetta strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto in assemblea generale degli azionisti. In tal caso lo statuto ne disciplina le modalità e le condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione.



Strumenti partecipativi

- L'art. 57 del DL n. 50/2017 che ha modificato i commi 2, 5 e 6 dell'art. 26 del DL n. 179/2012 ha consentito, con valenza dal **24 aprile 2017**, la possibilità per le **PMI** (anche non PMI innovative o start-up innovative) di **emettere strumenti partecipativi.**

Strumenti partecipativi

- 2. L'atto costitutivo della PMI costituita in forma di società a responsabilità limitata può creare categorie di quote fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle varie categorie anche in deroga a quanto previsto dall'**articolo 2468, commi secondo e terzo, del codice civile**.
- 5. In deroga a quanto previsto dall'**articolo 2468, comma primo, del codice civile**, le quote di partecipazione in PMI costituite in forma di società a responsabilità limitata possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, **anche** attraverso i portali per la raccolta di capitali di cui all'articolo 30 del presente decreto, nei limiti previsti dalle leggi speciali.
- 6. Nelle PMI costituite in forma di società a responsabilità limitata, il divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni stabilito dall'**articolo 2474 del codice civile** non trova applicazione qualora l'operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali.



Definizione di PMI

La raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE definisce la categoria dimensionale delle piccole e medie imprese (PMI).

Il legislatore nazionale l'ha recepita con il Decreto Ministeriale 18 aprile 2005.

	PMI
a) Persone occupate	< 250
b) Fatturato	< € 50 milioni
c) Totale di bilancio	< € 43 milioni



Strumenti partecipativi

Art. 2435bis c.c.

- Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
 - 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro; ⁽¹⁾
 - 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro; ⁽²⁾
 - 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

Art. 2435ter c.c.

- **Sono considerate micro-impresse le società di cui all'articolo 2435-bis che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:**
 - 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;**
 - 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;**
 - 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità'.**

Definizione di PMI

La raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE definisce la categoria dimensionale delle piccole e medie imprese (PMI).

Il legislatore nazionale l'ha recepita con il Decreto Ministeriale 18 aprile 2005.

	Micro	Abbreviato	PMI
a) Persone occupate	< 5	< 50	< 250
b) Fatturato/ricavi	< €350.000	< €4,4 milioni	< € 50 milioni
c) Totale di bilancio/ totale attivo	< €175.000	< €8,8 milioni	< € 43 milioni
	Art. 2435 ter c.c	Art. 2435 bis c.c	CE n. 2003/361/CE

NO nota integrativa
NO indicazione derivato

SI nota integrativa
NO indicazione derivato

SI nota integrativa
SI indicazione derivato



Diritto all'informazione degli stakeholders

Art. 2381. (Presidente, comitato esecutivo e amministratori delegati).

Salvo diversa previsione dello statuto, il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri. Se lo statuto o l'assemblea lo consentono, il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti. Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Sulla base delle informazioni ricevute valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società; valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2420-ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-ter e 2506-bis. Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni ((sei mesi)), sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate. Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società'.

- Art. 2381 c.c.: gli amministratori delegati hanno un dovere di informazione ed al contempo un obbligo di «agire in modo informato» chiedendo informazioni ai soggetti delegati.



Il diritto di informazione degli stakeholders (non danneggiare i loro interessi economici) potrebbe essere diverso da quello degli **shareholders** (creazione valore). Questo ancora di più in ambito degli strumenti partecipativi...

& articolo 2423 c.c.:
rappresentazione veritiera e corretta

& articolo 2476 comma 2: I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali <...>



Grazie per l'attenzione